

PROVE DI MENTO DUPLICATO
IN QUANTO NON SI RINVIENE
L'ORIGINALE



Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

- III Sezione Civile -

Udienza del 4 luglio 2017

È presente per il proponente l'avv. Filomena Morgillo nonché la dott.ssa Iaccarino (OCC) e gli avvocati Sosio Costanzo per Deutsche Bank e Massimo Foglia per Races Finanziaria.

La dott.ssa Iaccarino precisa che il 12 maggio pervenne il voto sfavorevole della Deutsche Bank e il 23 maggio il voto sfavorevole della Races Finanziaria SpA. L'accordo ha ottenuto comunque il 72 % dei consensi (inizialmente era il 91 % perché era stata ritenuta fuori termine la manifestazione della Races). L'esito della votazione è stato poi comunicato a tutti i creditori in data 26 maggio 2017 ma nei 10 giorni successivi la Races il 31 maggio ha fatto pervenire la pec 31 maggio 2017 che può intendersi come contestazione (in realtà replicava ai dubbi sollevati dall'OCC sulla regolarità della costituzione del difensore e la ritualità dell'invito al voto, come in claris evidenziato dalla riproposizione di una dichiarazione di voto al terzultimo rigo della pec).

L'avv. Costanzo rileva comunque come tutti i profili posti a base della propria dichiarazione di dissenso siano comunque valutabili di ufficio dal giudice.

Il Tribunale, nella persona del Giudice, dr. Gian Piero Scoppa:

nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, iscritta al n. 3/2017 R.G., proposta dal signor [REDACTED], a mezzo dell'avv. Filomena Morgillo;

considerato che, con decreto del 13 aprile 2017, la proposta di piano formulata dal signor [REDACTED] non è stata omologata, per assenza di meritevolezza, e, avendo il ricorrente chiesto in subordine un accordo con i creditori proprio nell'ipotesi di mancata omologazione del piano, è stato disposto il tramutamento della stessa in accordo, con rinvio dell'udienza all'8 giugno 2017;



vista la nuova proposta di accordo formulata dal ricorrente, ritualmente comunicata a tutti i creditori, unitamente al precedente decreto di fissazione dell'udienza, così come attestato dall'OCC, dott.ssa Angela Iaccarino;

considerato quanto attestato dall'OCC, dott.ssa Angela Iaccarino, ovvero che l'accordo è stato comunque raggiunto con la maggioranza dei voti favorevoli per oltre il 60%, in particolare nella misura del 72,12%;

considerato che nessuna contestazione in senso formale risulta formalizzata nei 10 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'OCC sull'esito del voto e che, anche a voler attribuire alla pec del 31 maggio 2017 della Races il valore di una contestazione/opposizione alla omologazione (il credito vantato, nella specie cessione del quinto di stipendio, rientrerebbe tra i crediti impignorabili che, come tali, andrebbero soddisfatti per intero), la stessa non appare comunque meritevole di accoglimento;

considerato che analoghe conclusioni vanno assunte con riferimento alle ragioni sottese alle espressioni di voto della Deutsche Bank (ancorché non concretizzatesi in una formale contestazione alla omologazione) secondo cui vi sarebbe maggiore convenienza per l'ente bancario a ragione della già pendente procedura di pignoramento presso terzi;

considerato infatti che, relativamente alla posizione della Deutsche Bank S.p.A., non è ostativo all'omologazione la pendenza di procedure esecutive (ancorché vi sia già stata dichiarazione positiva del terzo pignorato), la proposizione della domanda di composizione della crisi determinando naturaliter l'arresto delle procedure in corso;

considerato che la previsione di cui all'art. 7 impone l'integrale pagamento dei titolari di crediti impignorabili (ex art. 545 c.p.c. ovvero in virtù di leggi speciali), tali dovendosi intendere quei soggetti che per la natura del loro credito (alimentare, sussidi di sostentamento, sussidi dovuti per maternità, malattia o funerali ecc...) appaiono meritevoli di speciale protezione, laddove la previsione all'art. 68, comma 2, DPR 18/1950 appare destinata a riflettersi sulla pignorabilità dello stipendio conseguente a pregressi atti di disposizione dello stesso debitore;

considerato che pertanto il cessionario del quinto dello stipendio non gode di alcuna prelazione nei confronti del debitore principale e rimane assoggettato all'eventuale



falcidia dei creditori chirografari, trattandosi di contratti in corso di esecuzione perché connessi alla maturazione mese per mese del credito futuro;

considerato che d'altronde siffatta soluzione appare coerente con la generale disciplina in materia concordataria concernente lo scioglimento dai contratti "ancora ineseguiti o non completamente eseguiti" con conseguente falcidia del relativo credito;

considerato infine che dagli atti, anche alla luce della concreta e specifica situazione economico-finanziaria del ricorrente, e quindi delle risorse effettivamente a disposizione del ceto creditorio, non emerge che il termine previsto per il pagamento delle rispettive posizioni (6 anni) sia incongruo o eccessivamente lungo;

P. T. M.

Omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti così come da ultimo articolato dal signor [REDACTED]

dispone che ne sia data pubblicità sul portale istituzionale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nonché su quello delle procedure concorsuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

S. Maria C.V. 04/07/2017.

Il Presidente

dr. Gian Piero Scoppa

Depositato in Cancelleria
Oggi _____
da _____

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Ardiana BURINI

3